

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1997

**che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere**

(97/125/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a),

considerando che le sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra possono essere normalmente immesse sul mercato solamente se i relativi imballaggi sono provvisti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/401/CEE e della direttiva 69/208/CEE;

considerando tuttavia che può essere autorizzata l'apposizione in caratteri indelebili delle informazioni prescritte sull'imballaggio stesso, conformemente al modello stabilito per l'etichetta;

considerando che la Commissione ha già concesso un'autorizzazione di questo genere con la decisione 80/755/CEE <sup>(4)</sup>, modificata dalla decisione 81/109/CEE <sup>(5)</sup>, nel caso delle sementi di cereali e con la decisione 87/309/CEE <sup>(6)</sup>, modificata dalla decisione 88/493/CEE <sup>(7)</sup>, nel caso delle sementi di alcune specie di piante foraggere;

considerando che ai sensi delle suddette decisioni le autorizzazioni concesse erano subordinate ad alcune condizioni, atte a garantire che la responsabilità continuasse ad incombere al servizio di certificazione;

considerando che il sistema si è dimostrato utile;

considerando che è attualmente opportuno concedere un'autorizzazione analoga per le sementi di piante oleaginose e da fibra;

considerando che è inoltre auspicabile, nel caso delle specie di piante foraggere, estendere l'autorizzazione a tutte le specie oggetto della direttiva 66/401/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione sotto controllo ufficiale delle informazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate».
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
  - a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in modo indelebile;
  - b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;
  - c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3 e 4 della direttiva 69/208/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale;
  - d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi d'imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;
  - e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultano i quantitativi di sementi così contrassegnati, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché il numero d'ordine di cui alla lettera d);
  - f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione;

<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 207 del 9. 8. 1980, pag. 37.

<sup>(5)</sup> GU n. L 64 dell'11. 3. 1981, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU n. L 261 del 21. 9. 1988, pag. 27.

*Articolo 2*

La decisione 87/309/CEE è modificata nel seguente modo:

All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «sementi di pisello da foraggio e di favino» sono sostituiti da «sementi di alcune specie di piante foraggere».

*Articolo 3*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di

cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---